

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TRA I COMUNI DI PECCIOLI, LAJATICO, CHIANNI E TERRICCIOLA
PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE**

* * *

L'anno *Duemilaventuno* nel mese di *Settembre*,

TRA

- il **COMUNE DI PECCIOLI** con sede in P.zza del popolo, 1, 56037 Peccioli (PI), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, **Renzo Macelloni** in esecuzione della Delibera Consiliare n. **15** del **01/06/2021**;

e

il **COMUNE DI LAJATICO** con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 5, 56030 Lajatico (Pi), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, **Alessio Barbafieri** in esecuzione della Delibera Consiliare n. **13** del **14/06/2021**;

e

il **COMUNE DI CHIANNI** con sede in Via della Costituente, 9, 56034 Chianni (Pi), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* **Giacomo Tarrini** in esecuzione della Delibera Consiliare n. **3** del **05/02/2021**;

e

il **COMUNE DI TERRICCIOLA** con sede in Via Roma, 37 56036 Terricciola (PI), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* **Mirko Bini**, in esecuzione della Delibera Consiliare n. **16** del **20/05/2021**;

PREMESSO

che la legge urbanistica regionale n. 65/2014, all'art. 23 disciplina l'adozione e approvazione del Piano Strutturale Intercomunale;

- che i 4 Comuni – nell'ambito della gestione associata in seno all'Unione dei Comuni Parco Altavaldese di cui tutti e quattro gli enti facevano parte - avevano istituito l'ufficio unico Piano intercomunale di Area per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale, tenuto conto delle similari connotazioni paesaggistiche, ambientali, storico-identitarie, urbanistiche ed infrastrutturali relative ai rispettivi territori confinanti, che danno l'opportunità di delineare scenari pianificatori coesi nelle finalità gestionali e strategiche;
- che a tal fine avevano presentato domanda di finanziamento, per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale, alla Direzione Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana Settore Pianificazione del Territorio in data 30/09/2016 prot. 1294;

- che il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n°13423del24/11/2016, avente per oggetto “Approvazione graduatoria del bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali” ha riconosciuto per la redazione del sovra detto Piano Strutturale Intercomunale un contributo pari a Euro 85.030,00, di cui già erogato € 34.012,00;
- che l'Unione dei Comuni del Parco Altavaldese aveva approvato con Deliberazione di Giunta del n.15 del 29.12.2016, ai sensi dell'art.17 e 23 della L.R.T.65/2014, l'Avvio del Procedimento del Piano Strutturale Intercomunale con il quale ha inteso dettare le strategie e obiettivi per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale;
- che a seguito di espletamento procedura di gara aperta l'Unione dei Comuni Parco Altavaldese ha affidato il servizio di progettazione del Piano strutturale intercomunale al raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiato da Mate soc. coop per il corrispettivo di € 77.038,00 (Iva e contributi esclusi);
- che tuttavia con la data del 31/12/2020 l'Unione dei Comuni parco Altavaldese si estingue a seguito del recesso deliberato dai singoli Comuni aderenti all'Unione medesima;
- che i comuni come sopra individuati ritengono comunque opportuno e proficuo proseguire tra loro il percorso avviato di adozione di un piano strutturale intercomunale, attraverso la stipula di una convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (art. 23, comma 2 lett. a) della LR Toscana n. 65/2014) per l'istituzione di un ufficio unico;

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione i Comuni di Peccioli, Lajatico, Chianni e Terricciola convengono di esercitare in forma associata nella forma dell'ufficio unico le funzioni di pianificazione territoriale finalizzate alla definizione del Piano Strutturale intercomunale.

Articolo 2 – Durata dell'esercizio associato

1. L'esercizio associato finalizzato alla redazione del Piano Strutturale intercomunale avrà conclusione con l'approvazione del Piano da parte di tutti e 4 i Comuni, salvo della motivata rinuncia da parte di uno dei comuni aderenti.
2. Più precisamente l'esercizio associato finalizzato alla redazione del Piano Strutturale intercomunale avrà conclusione con la pubblicazione sul Burt dell'avviso di avvenuta approvazione dello strumento urbanistico da parte di tutti Comuni aderenti, salvo la possibilità di proroga o rinnovo con atto espresso da parte dei Comuni stessi.

Articolo 3 -Modalità dell'esercizio della funzione associata

3. L'esercizio della funzione associata per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale verrà svolto dai seguenti soggetti e/o Organi:
- Ente responsabile;
 - l'Organo di indirizzo politico;
 - l'ufficio unico di Piano.

Articolo 4 - Ente responsabile

1. Il Comune di Peccioli in qualità di capofila esercita la funzione di ente responsabile. Come Ente responsabile svolge le funzioni di coordinamento tra i comuni aderenti e compie ogni atto utile e necessario per il corretto ed efficace svolgimento della funzione associata per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale.
2. All'ente responsabile arrivano i singoli importi di compartecipazione di tutti gli altri Comuni e i contributi eventualmente assegnati.
3. Il Comune capofila esercita la funzione di Ente Responsabile mediante le proprie strutture amministrative e con il supporto del personale di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Articolo 5 - Organo di Indirizzo Politico

1. L'Organo di indirizzo politico è individuato nella "Conferenza dei Sindaci".
2. La Conferenza dei Sindaci ha il compito di esprimere l'indirizzo politico e le misure attuative per l'esercizio della funzione associata per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale. Le misure attuative, se necessario, dovranno prontamente essere recepite dai comuni firmatari. La Conferenza dei Sindaci esprime altresì il proprio assenso al recesso laddove richiesto da questa Convenzione.

Articolo 6 - Ufficio Unico di Piano

1. L'Ufficio Unico di Piano svolge la funzione di organo tecnico operativo.
2. L'Ufficio Unico di Piano è formato dal Responsabile dell'Ufficio unico di Piano nominato dalla Conferenza dei Sindaci, e dal personale amministrativo dei quattro Comuni firmatari.
3. La dotazione organica del Servizio Unico Associato è definita in termini qualitativi e quantitativi dalla conferenza dei sindaci.
4. L'Ufficio Unico di Piano attua le decisioni dell'Organo di indirizzo Politico.
5. E' coordinato da un Responsabile tecnico dell'ufficio , individuato nel dirigente tecnico dell'Ente Responsabile. L'ufficio:
 - predispone tutti i documenti, progetti ed atti amministrativi necessari alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale, ivi compresi i bandi di gara per gli eventuali incarichi;
 - organizza tutte le attività partecipative legate al processo di formazione del Piano Strutturale

Intercomunale;

- valuta la possibilità di realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Intercomunale finalizzato alla gestione del Piano Strutturale intercomunale.

Articolo 7 – Ripartizione delle spese

1. Il Comune di Peccioli, ente responsabile della gestione unica, istituisce nel proprio bilancio e nel PEG, un apposito centro di costo denominato “Servizi, funzioni e attività Ufficio unico di Piano”, ove troveranno allocazione tutte le spese inerenti al funzionamento dell’Ufficio unico, come meglio specificate al successivo comma 3.
2. I costi del personale dipendente comandato presso l’ufficio unico di Piano sono sostenuti dai Comuni disponenti il comando, ognuno per la quota rispettiva del proprio comando. Per tutte le altre spese gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa.
3. Ogni amministrazione partecipante fa fronte, per quota, alle spese per il funzionamento dell’Ufficio unico, secondo i seguenti criteri:
 - al 50% in base popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
 - al 50% in base alla superficie territoriale.
4. Il costo complessivo per il funzionamento dell’ufficio associato, che viene determinato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, previo parere della Conferenza dei Sindaci, deve essere quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e può essere eventualmente soggetto a successivo conguaglio.
5. I contributi regionali eventualmente erogati saranno introitati dal Comune di Peccioli. La cifra andrà a decurtare, proporzionalmente e con i criteri di cui al presente articolo, la quota a carico di ogni Ente.
6. I comuni si obbligano a versare la quota di propria spettanza al Comune di Peccioli secondo le seguenti scadenze:
 - 50% entro il 30 marzo dell’anno di riferimento;
 - il restante 50% entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.

Articolo 8 – Recesso convenzione

1. Ogni singolo Comune aderente potrà recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta di almeno 12 (dodici) mesi da trasmettersi all’Ente Responsabile, che ne darà comunicazione a tutti gli altri comuni. In ogni caso il Comune recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.
2. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per l’attività di cui all’articolo 1

Articolo 9 - Scioglimento consensuale dalla convenzione

1. La Conferenza dei Sindaci può, in ogni momento, decidere lo scioglimento consensuale dalla presente convenzione. Con la decisione di scioglimento, la Conferenza decide il consuntivo delle spese e la loro definitiva ripartizione tra gli Enti associati, che si impegnano a rimborsare le eventuali partite debitorie.
2. Lo scioglimento consensuale avverrà tramite sottoscrizione di apposita convenzione di scioglimento, con la quale sono individuati gli enti che sono tenuti alla conclusione dei procedimenti in corso e gli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi e sono stabiliti gli effetti, anche patrimoniali e finanziari dello scioglimento. In mancanza di accordo circa gli effetti dello scioglimento consensuale del vincolo associativo, gli enti sottoscrittori della presente convenzione succedono ad ogni effetto nei rapporti giuridici instaurati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva.

Articolo 11 - Regolamenti applicabili

1. Fatte salve le disposizioni di legge relative alla disciplina degli Enti locali, dei contratti di lavoro, degli appalti, della pianificazione urbanistica e di qualsiasi altra norma di legge applicabile all'attività tecnico amministrativa, per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione e per lo svolgimento delle attività relative, si applicano i regolamenti interni del comune responsabile dell'esercizio associato.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. In relazione agli obblighi derivanti dal GDPR – Reg. UE 2016/679 “Codice del trattamento dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ufficio unico viene espressamente delegato con il presente atto ad effettuare ogni trattamento dei dati necessari ai fini della realizzazione dell'attività assegnate dalla presente convenzione, in relazione ai quali titolari del trattamento rimangono peraltro i singoli Comuni.
2. In relazione a tali trattamenti, il ruolo di responsabile del trattamento viene attribuito al Responsabile dell'Ufficio Unico, il quale si impegna a fornire a tutti gli incaricati del trattamento le relative istruzioni, garantendo che i relativi trattamenti vengano effettuati nei limiti previsti dalla normativa vigente ed esclusivamente al fine dello svolgimento di attività istituzionali.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente convenzione verrà affidata al Foro di Pisa.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 15 – EFFICACIA

1. La presente convenzione acquista efficacia dal giorno di sottoscrizione, riconoscendo comunque l'utile attività di coordinamento già svolta dal **01 gennaio 2021**.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Sindaco del Comune di Peccioli *Renzo Macelloni*

Il Sindaco del Comune di Lajatico *Alessio Barbafieri*

Il Sindaco del Comune di Chianni *Giacomo Tarrini*

Il Sindaco del Comune di Terricciola *Mirko Bini*

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.